



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 65 DEL 21-06-2017

Reg. generale n. 363 del 21-06-2017

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN VIA ANNA FRANK DELLA FRAZIONE DI CHIESANUOVA DI TREIA.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che la sicurezza è un bisogno primario della società ed investe aspetti poliedrici del vivere civile costituendo condizione necessaria per garantire la vivibilità e la qualità della vita ed obiettivo fondamentale delle politiche locali;

RILEVATO che sono da ricomprendersi nelle politiche di sicurezza urbana il complesso dei comportamenti e delle linee di azione utili, in primis, di natura preventiva per il contrasto delle criticità connesse alla ordinaria viabilità locale, emergenti dalle segnalazioni dei cittadini e che evidenziano la necessità di mitigare i rischi, attraverso interventi di riqualificazione viaria di zone residenziali, tenendo conto anche della loro espansione demografica e produttiva;

PRESO ATTO dell'esigenza di prevenire situazioni contingibili di pericolo viario e dell'opportunità di realizzare misure per favorire la vivibilità del contesto urbano e la qualità della vita, ancor prima che si renda necessario attuare azioni di tipo repressivo, quando ordine e sicurezza pubblica risultino compromessi, realizzando interventi multisettoriali elaborati a seguito della disamina delle carenze strutturali della viabilità di zone residenziali del territorio, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione stradale e reperire ulteriori aree di sosta veicolare di agevole fruibilità;

PRESO ATTO delle istanze verbali pervenute all'Amministrazione comunale e dei cittadini residenti in via A. Frank, relative alla realizzazione di lavori di miglioramento del piano viario e la creazione di un percorso pedonale a tutela dell'utenza debole;

RAVVISATO che dette richieste e le soluzioni prospettate sono meritevoli della più attenta considerazione da parte di questa Amministrazione al fine di rendere sempre più fruibile e fluida la viabilità cittadina all'interno delle aree residenziali;

VISTA la determina del Funzionario responsabile del III Settore "Lavori Pubblici - Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" n. 261 del 29/12/2015, relativa all'accordo di

programma APM SpA e Comune di Treia per lavori di miglioramento della viabilità sulla prosecuzione di via Anna Frank;

PRESO ATTO della realizzazione dei lavori di miglioramento del piano viario e la realizzazione dell'annesso percorso pedonale con positivo riscontro del risultato ottenuto rilevata la maggiore fluidità veicolare riscontrata nella zona interessata;

VISTI gli articoli 5 – 6 – 7 – 157 e 158 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 30 dicembre 2016;

ORDINA

In via definitiva, vista la funzionalità delle modifiche viarie attuate di:

- confermare il doppio senso di circolazione veicolare in via A. Frank dall'intersezione con via della Libertà sino all'incrocio con via Giovanni XXIII;
- Istituire il divieto di accesso agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con esclusione dei residenti;
- Istituire il senso unico di marcia con direttrice di percorrenza dal numero civico 22 al n. civico 16;
- Istituzione di un percorso pedonale in via A. Frank sul lato sinistro direzione di marcia via della Libertà - Via Giovanni XXIII;
- Istituire un'area di sosta nello slargo esistente in corrispondenza del civico n. 22;
- Prescrivere l'obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza delle intersezioni di via Anna Frank con:
 1. via Della Libertà, in corrispondenza degli accessi carrabili corrispondenti ai civici n. 12 e n. 24;
 2. via Giovanni XXIII;
 3. via della Libertà sulla diramazione dei civici n.16 e n. 22.

Le prescrizioni sopra indicate si dichiarano immediatamente esecutive.

Al Comando Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- Al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- Al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- Al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”.

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia